

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E LA RENDICONTAZIONE DI BUONI  
SPESA SOCIALI UTILIZZABILI PRESSO LA RETE DEGLI ESERCENTI DEL COMUNE  
DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Tra

Comune di Campiglia Marittima nella persona del dott. Claudio Cerrini, dirigente del Settore  
Servizi Sociali e Affari Economici

e

---

con sede legale in

---

P.IVA/C.F. \_\_\_\_\_

in persona del legale rappresentante, Sig. \_\_\_\_\_ domiciliato per

la carica presso la sede legale della Società, in seguito anche "Esercente"

CONSIDERATO

- Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 ha disposto il pagamento € 400.000,00 in favore dei Comuni in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19;
- Che l'articolo 2 del Decreto Legge del 23 novembre 2020, n. 154 recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" introduce ulteriori misure a sostegno dei settori maggiormente interessati a causa dell'emergenza epidemiologica in atto riproducendo le stesse modalità e gli stessi importi già assegnati con l'Ordinanza n. 658/2020 di cui sopra;
- Che in base al riparto operato nella medesima ordinanza al Comune di Campiglia Marittima è stata assegnata la somma di € 80.513,74;
- Che le somme di cui sopra possono essere destinate all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di Buoni Spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Campiglia Marittima;
- Che il Comune di Campiglia M.ma, con la presente convenzione, intende disciplinare un intervento di Buoni Spesa rientrante nell'ambito delle proprie politiche di Welfare, a seguito di nuovo bando pubblico per la gestione delle risorse residue;
- Che per il servizio oggetto della presente convenzione non è previsto alcun corrispettivo per l'organizzazione e la gestione del servizio;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1. PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## **Art. 2. OGGETTO**

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di realizzazione, emissione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei Buoni Spesa emessi dal Comune di Campiglia marittima su apposito supporto cartaceo, utilizzabili dai Beneficiari individuati dallo stesso Comune.

## **Art. 3. CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA**

- a) Il Buono Spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l'indicazione della denominazione del Comune e l'indicazione di un valore nominale d'acquisto espresso in Euro, prefinanziato e quantificato dallo stesso Comune.
- b) Il Buono Spesa dà diritto, in capo al possessore, di acquistare merce per un importo pari al valore del buono con esclusione, quindi, di ogni eventuale "commissione" applicata dall'esercente.
- c) I Buoni Spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in denaro.
- d) Ove l'importo dell'acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del Buono Spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all'esercente mediante corresponsione a quest'ultimo della differenza in denaro.
- e) I Buoni Spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati. Il loro utilizzo risulta altresì dall'apposizione del timbro dell'Esercente da questi apposto a tergo sul Buono Spesa in segno di erogata prestazione o avvenuta cessione di prodotti.
- f) I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla Rete allestita dal Comune per acquistare prodotti di prima necessità (generi alimentari, prodotti per l'igiene dell'ambiente domestico, per l'igiene personale, pannolini). Non possono essere acquistati alcolici e superalcolici.
- g) Il Comune di Campiglia Marittima si impegna a produrre i Buoni Spesa dotandoli di numerazioni seriali univoche che ne consentano una piena tracciabilità ed un'analitica reportistica.

Ogni buono spesa, per essere considerato valido ed essere quindi speso presso l'esercizio commerciale e, conseguentemente, rimborsato dal Comune, dovrà recare il timbro originale dell'Ente.

## **Art. 4. CARATTERISTICHE OPERATIVE DEL SERVIZIO**

Oltre a quanto previsto in altre clausole della presente convenzione quali specifiche obbligazioni del Comune di Campiglia Marittima, resta in ogni caso inteso che:

- 1) L'Esercente convenzionato dovrà, alla presentazione del buono spesa da parte del portatore:
  - a. Identificare il beneficiario;
  - b. Apporre data e firma sul retro del buono spesa;
  - c. Annullare il Buono Spesa mediante timbratura;
  - d. Ammettere all'acquisto tramite buono spesa unicamente dei beni di prima necessità e per l'igiene personale.
- 2) In caso di utilizzo parziale dell'importo, deve essere consegnato al beneficiario un buono recante la differenza da poter utilizzare successivamente presso il medesimo

esercizio. I supermercati possono derogare a detta ultima disposizione. In questo caso l'importo di spesa dovrà essere pari o superiore all'importo del voucher utilizzato.

3) Il Comune di Campiglia Marittima effettuerà controlli periodici al fine di verificare il rispetto delle procedure di accettazione dei Buoni Spesa, con la possibilità di escludere dal circuito gli esercenti che abbiano posto in essere condotte non conformi alle regole di erogazione del servizio.

4) L'esercente, entro i primi quindici giorni del mese successivo, invia al Comune di Campiglia Marittima l'apposita nota di debito emessa fuori campo IVA (art. 2 DPR 633/1972) allegando alla stessa la seguente documentazione:

- a. Buoni spesa accettati nel corso della mensilità precedente (si evidenzia che buoni spesa non annullati non saranno presi in considerazione)
- b. Elenco riepilogativo dei buoni spesa trasmessi.

5) I Beneficiari potranno consultare sul sito del Comune [www.comune.campigliamarittima.li.it](http://www.comune.campigliamarittima.li.it) la lista degli esercenti convenzionati, presso i quali potranno essere validamente utilizzati i Buoni Spesa. Detta lista, conformemente a quanto stabilito nell'Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile, sarà pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale dell'ente [www.comune.campigliamarittima.li.it](http://www.comune.campigliamarittima.li.it)

#### **Art. 5. CORRISPETTIVI E TERMINE DI PAGAMENTO**

a) A seguito della consegna della documentazione di cui al precedente art. 4 comma 3, il Comune di Campiglia Marittima provvederà a liquidare le somme richieste, previa istruttoria volta a verificare la conformità della documentazione trasmessa.

b) Il procedimento di liquidazione si concluderà entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'esercente.

c) Il Comune provvederà alla liquidazione mediante accredito sul seguente conto corrente

Intestato a \_\_\_\_\_

acceso presso \_\_\_\_\_

provvisto del codice Iban \_\_\_\_\_

#### **Art. 6. DURATA**

La durata della presente convenzione è fissata fino al 30 aprile 2021 compreso salvo proroga e/o diverse disposizioni che verranno prontamente comunicate dall'Ente a seguito del proseguimento della situazione di emergenza.

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per:

- 1) Inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa;
- 2) Cessazione dell'attività;
- 3) Altri motivi che dovranno essere rappresentati al Comune di Campiglia Marittima

In caso di recesso anticipato, tale volontà dovrà essere comunicata con un termine non inferiore a quindici giorni lavorativi.

#### **Art. 7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'esercente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 8. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI**

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

**Art. 9. RESPONSABILITÀ**

Il Comune di Campiglia Marittima non è responsabile per fatti e/o comportamenti posti in essere dal personale degli esercenti. Il Comune s'impegna ad informare i Beneficiari e con ogni opportuno mezzo circa il corretto utilizzo del servizio.

**Art. 10. FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Livorno.

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'Esercente

\_\_\_\_\_

Il Dirigente

\_\_\_\_\_